



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE

Deliberazione n. 582

OGGETTO: Integrazione e sostituzione della deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 515 contenente la strategia operativa sulla rogna sarcoptica

L'anno 2010, il giorno 24 del mese di agosto ad ore 14.30, in seguito a convocazione scritta ai singoli componenti nelle forme di legge, si è riunito, presso la Sala Riunioni sita presso il Servizio Foreste e fauna in via G.B. Trener n. 3, il Comitato Faunistico Provinciale.

Sono presenti i Signori:

Maurizio Zanin	Vicepresidente	
Rizzardi Lino	Membro titolare	
Nicolini Severino	“	
Dagostin Fabrizio	“	
Costanzi Carlo	“	(dalle 14.34)
Merz Sergio	“	(dalle 14.34 e fino alle 17.03)
Coter Stefano	“	
Zibordi Filippo	“	
De Guelmi Alessandro	“	
Pedrini Paolo	“	(dalle 14.34)
Vettorazzi Roberto	“	
Maurina Claudio	“	
Pizzini Enzo	“	
Pizzini Giorgio	“	
Di Tolla Maddalena	Membro supplente	
Bampi Emilio	“	
Vinante Romano	“	

Sono assenti i Signori:

Dellai Lorenzo	Presidente
Nones Mauro	Membro titolare
Moltrer Diego	“
Cerato Mario	“
Rizzoli Annapaola	“

Assistono il segretario, dott. Claudio Groff ed il dott. Ruggero Giovannini.

Il Vicepresidente, verificato il numero legale degli intervenuti, ad ore 14.32 dichiara aperta la seduta e, osservate le priorità stabilite all'ordine del giorno, apre la discussione

Con deliberazione n 515 del 29 agosto 2007 il Comitato faunistico provinciale ha adottato il documento che ha definito la strategia operativa sulla rogna sarcoptica.

L'evoluzione della malattia, comparsa nel territorio provinciale nel 2000, rende ora necessario affrontare anche la problematica relativa alle aree che si trovano nella così detta situazione "post-epidemic". Si tratta delle aree già interessate dal fronte epidemico, che stanno superando la fase di emergenza.

Nel dettaglio, l'integrazione si rende necessaria per applicare in modo chiaro ed univoco la "tipologia 7" della strategia. Essa rende possibile il prelievo di capi solo quando il numero di animali censiti è pari o superiore al 50% del dato di censimento pre-epidemico, senza tuttavia specificare l'entità del prelievo.

E', quindi, proprio su questo aspetto che si ritiene necessaria una integrazione alla disciplina che definisca una gradualità della ripresa del prelievo in funzione dell'effettivo recupero di consistenza, in modo analogo a quanto previsto per la riduzione del prelievo in caso di contrazione del numero di animali censiti (tipologie 1-5).

La proposta è stata sviluppata all'interno del "gruppo rogna" nel corso della seduta dello scorso 18 agosto.

In concreto si prevede che nella fase di avvio della situazione post-epidemic il prelievo segua i seguenti criteri:

- consistenza rilevata compresa tra il 50% e il 70% del dato pre-epidemico: prelievo non superiore al 5% del censito;
- consistenza rilevata compresa tra il 70% e il 80% del dato pre-epidemico: prelievo non superiore al 10% del censito;
- consistenza rilevata pari o superiore all'80% del dato pre-epidemico: prelievo programmato secondo gli obiettivi di gestione predefiniti.

Tutto ciò premesso

il Comitato faunistico provinciale:

Vista la propria deliberazione n. 515 del 29 agosto 2007;

ritenuto necessario rivedere la disciplina in relazione ai dati acquisiti nel periodo di applicazione della citata deliberazione;

udita la relazione del Servizio Foreste e fauna, illustrata nel corso della riunione di data odierna, e preso atto degli elementi emersi nel corso della discussione che ne è seguita;

visto il verbale della seduta;

all'unanimità

delibera

- 1) di approvare la modifica al documento concernente “Strategia di intervento e di gestione della rogna sarcoptica” riportata in premessa;
- 2) di approvare il testo allegato parte integrante della presente deliberazione.

IL SEGRETARIO
- dott. Claudio Groff -

IL VICEPRESIDENTE
- dott. Maurizio Zanin -

Allegato.

DISCIPLINA DELL'APPLICAZIONE DELLA STRATEGIA ROGNA SARCOPTICA

Art. 1. Finalità e definizioni

La presente disciplina regola la strategia per affrontare la diffusione della rogna sarcoptica nella provincia di Trento, con la finalità di:

- verificare l'espansione del fronte epidemico;
- formare il personale di vigilanza e i cacciatori;
- adottare criteri corretti di gestione venatoria del camoscio;
- disciplinare gli abbattimenti eutanascici.

Ai fini della presente disciplina si intende:

per "abbattimento eutanascico", l'abbattimento, finalizzato a ridurre l'agonia degli ungulati agli stadi finali della malattia, secondo le forme, i tempi e le modalità prescritte nel presente documento;

per "abbattimento per monitoraggio sanitario", l'abbattimento di animali sospetti di essere affetti da rogna sarcoptica finalizzato a monitorare l'espansione del fronte epidemico;

per "monitorare una specie", raccogliere tutte le informazioni necessarie a definirne lo status e la possibile evoluzione, i dati di consistenza, le informazioni sullo stato sanitario e i dati relativi alla gestione;

per "agenti di vigilanza", il personale del Corpo forestale provinciale;

per "personale di vigilanza", il personale del Corpo forestale provinciale, i guardacaccia dipendenti dall'Ente Gestore della caccia nelle riserve trentine e il personale di vigilanza dipendente dai Parchi naturali provinciali;

per "cacciatore", il soggetto titolare di abilitazione venatoria e in possesso del permesso annuale di caccia;

per "cacciatore abilitato", il cacciatore che ha partecipato al corso di formazione organizzato dal Servizio Foreste e fauna, ai sensi del presente provvedimento e della precedente deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 332 del 2001;

per "personale di vigilanza abilitato" e per "agenti di vigilanza abilitati", rispettivamente il personale e gli agenti che hanno partecipato al corso di formazione organizzato dal Servizio Foreste e fauna, ai sensi del presente provvedimento e della precedente deliberazione del Comitato faunistico provinciale n. 332 del 2001;

per "periodo in cui è consentito il prelievo del camoscio" l'arco temporale che va, in ciascuna riserva, dall'apertura della caccia alla specie al completamento del programma di prelievo del camoscio.

Art. 2 Ambito di applicazione

La presente disciplina si applica al territorio provinciale interessato dalla diffusione dell'epidemia come risulta dall'aggiornamento annualmente condotto dal Servizio foreste e fauna. A tal fine è effettuata la ripartizione del territorio in "zone rogna".

Art. 3 Monitoraggio

Il monitoraggio delle popolazioni di ungulati prevede, di norma, la ripetizione annuale del censimento del muflone e dello stambecco, mentre per il camoscio l'esecuzione del censimento è di norma biennale. Nelle zone con casi conclamati di malattia, al fine di valutare la dinamica delle popolazioni interessate dalla patologia,

può essere valutata la possibilità di effettuare ripetizioni annuali. Nel camoscio il numero di capi contati durante il censimento più recente rappresenta il parametro di riferimento per l'applicazione dei criteri di gestione.

Nell'organizzazione delle operazioni di censimento deve essere, se possibile, ricercata la contemporaneità con le Amministrazioni limitrofe.

Art. 4 Gestione venatoria del camoscio

La gestione venatoria della specie è disciplinata dalla L.P. 9 dicembre 1991 n. 24 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia" e ss. mm.

L'attività venatoria deve essere svolta nel rispetto di tutte le prescrizioni che il Comitato faunistico provinciale stabilisce ai sensi dell'art. 29 comma 9 della citata L.P..

L'attività venatoria è svolta dai cacciatori delle riserve.

L'attività venatoria è svolta sulla base di appositi programmi di prelievo articolati per ciascuna riserva in funzione della/e "zona/e rogna" in cui essa ricade in tutto o in parte.

Rientra nell'attività venatoria l'abbattimento di esemplari gravemente deperiti a causa della patologia.

L'anticipo della caccia estiva al 16 agosto è esclusa per le riserve o loro parti ricadenti nelle zone rogna con casi conclamati.

Sono individuate le seguenti tipologie di gestione venatoria del camoscio:

TIPOLOGIA*	OGGETTO/ I PRIORITARI DELLA GESTIONE	GESTIONE	MONITORAGGIO**
1	Primo/primi casi certi di rogna in zona precedentemente indenne (si applica entro 12 mesi dal primo caso noto).	Monitorare l'espansione dell'epidemia di rogna e fruire della risorsa camoscio prima dell'ulteriore espansione della malattia.	Possibilità di rinforzo del prelievo (fino al 20% dell'ultimo dato censuale utile). Raccolta sistematica dei polmoni per la diagnosi immuno-enzimatica di rogna su spremuto.
2	Casi di rogna con calo demografico nullo (inferiore al 15% dell'ultimo dato pre-epidemico utile).	<i>Come da art. 1 comma 2 della L.P. 24/91.</i>	Secondo i principi generali validi per la specie in caso di calo demografico nullo
3	Casi di rogna con calo demografico modesto (compreso fra il 15 e il 30% dell'ultimo dato pre-epidemico utile).	<i>Come da art. 1 comma 2 della L.P. 24/91.</i>	Prelievo non superiore al 10% dell'ultimo dato censuale utile in caso di calo demografico modesto.
4	Casi di rogna con calo demografico evidente (compreso tra il 30 e il 40% dell'ultimo dato pre-epidemico utile).	Risparmiare i soggetti resistenti e limitare il disturbo sui capi potenzialmente infetti.	Prelievo fino al 5% dell'ultimo dato censuale utile.
5	Casi di rogna con calo demografico evidente (superiore al 40% dell'ultimo dato pre-epidemico utile).	Risparmiare i soggetti resistenti e limitare il disturbo sui capi potenzialmente infetti.	Nessun prelievo.
6	Zona/e tuttora indenne/i da rogna, direttamente confinante/i con zone interessate da casi di malattia (si applica per un massimo di anni 2).	Monitorare l'espansione dell'epidemia di rogna e fruire della risorsa camoscio prima dell'ulteriore espansione della malattia.	Possibilità di rinforzo del prelievo (fino al 20% dell'ultimo dato censuale utile). Raccolta sistematica dei polmoni per la diagnosi immuno-enzimatica di rogna su spremuto.

7	Situazione post-epidemica. (si applica per un massimo di anni 3).	Favorire il recupero demografico ad opera dei capi sopravvissuti.	Nessun prelievo fino a ripresa degli effettivi, che dovranno essere pari o superiori al 50% dell'ultimo dato pre-epidemico utile. Il prelievo è graduato in base al recupero della consistenza secondo il seguente schema: - consistenza rilevata compresa tra il 50% e il 70% del dato pre-epidemico: prelievo non superiore al 5% del censito; - consistenza rilevata compresa tra il 70% e l'80% del dato pre-epidemico: prelievo non superiore al 10% del censito; - consistenza rilevata pari o superiore all'80% del dato pre-epidemico: prelievo programmato secondo le modalità ordinarie.	Eventuale ripetizione annuale dei censimenti.
---	---	---	--	---

*Per l'individuazione, zona per zona, dell'ultimo effettivo pre-epidemico utile si farà riferimento al risultato di degli ultimi 2 censimenti, mediando i valori.

** partendo dal presupposto della praticabilità, di norma, di un censimento con cadenza biennale

Art. 5 Il gruppo di lavoro

E' istituito il gruppo di lavoro di cui fanno parte i rappresentati di:

- o Servizio Foreste e fauna;
- o Associazione cacciatori trentini;
- o Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie;
- o Associazioni per la protezione dell'ambiente;

Il gruppo di lavoro è integrato dal rappresentante del Parco Naturale Paneveggio Pale di San Martino per la trattazione di argomenti interessanti l'area protetta.

Il gruppo di lavoro può avvalersi di contributi specialistici.

I compiti del gruppo di lavoro sono:

- assicurare il coordinamento a livello provinciale fra i soggetti coinvolti nel monitoraggio, nella prevenzione e nella gestione della rogna sarcoptica e formulare proposte di intervento informativo, formativo e di indagine scientifica;
- proporre sia l'applicazione della strategia di gestione indirizzata a contenere la velocità di avanzamento del fronte della rogna sarcoptica nel territorio provinciale che sue eventuali modifiche e adeguamenti;

Tutte le proposte emerse in seno al Gruppo di lavoro, anche concernenti l'applicazione annuale della strategia, sono sottoposte all'approvazione del Comitato faunistico provinciale per l'eventuale adozione e successiva applicazione.

Art. 6 Corsi di abilitazione per il personale di vigilanza e per i cacciatori

Il personale di vigilanza e i cacciatori conseguono l'abilitazione ad effettuare abbattimenti eutanasi attraverso la partecipazione ad appositi corsi di formazione organizzati dal Servizio Foreste e fauna.

Il corso di abilitazione fornisce una informazione completa sul riconoscimento della patologia.

Al cacciatore abilitato è revocata l'abilitazione qualora non rispetti le procedure (forme tempi e modalità) definite nel presente documento per gli abbattimenti eutanasi.

Art. 7 Monitoraggio sanitario dei capi abbattuti

Il Servizio Foreste e fauna si adopera per l'affidamento all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie di un incarico relativo agli accertamenti diagnostici necessari.

Le modalità di campionamento sono definite congiuntamente fra Servizio Foreste e fauna, Istituto Zooprofilattico, Associazione cacciatori trentini e Parco Naturale Provinciale Paneveggio Pale di San Martino.

Alle operazioni di raccolta dei campioni provvedono i cacciatori ed il personale di vigilanza.

Art. 8 Abbattimenti con finalità di monitoraggio sanitario

Ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.P. 24/1991 sono autorizzati in via continuativa gli abbattimenti con funzione di monitoraggio di animali sospetti di essere affetti da rogna sarcoptica, all'interno delle zone in cui sono stati riscontrati casi di positività al test ELISA e nelle zone limitrofe a quelle in cui sono stati rinvenuti i casi conclamati. Gli abbattimenti di monitoraggio non devono essere fatti nelle aree in cui la patologia è conclamata.

Prima di procedere agli abbattimenti deve essere data comunicazione al Servizio Foreste e fauna.

Gli abbattimenti di monitoraggio devono essere fatti esclusivamente dal personale di vigilanza abilitato.

I capi abbattuti per monitorare la diffusione della malattia non devono essere conteggiati nel piano di prelievo.

Art. 9 Abbattimenti eutanascici

L'abbattimento eutanascico è un intervento con finalità "etico-sociali", indirizzato a ridurre l'agonia degli animali agli stadi finali della malattia, quando si trovano in vicinanza di centri abitati, di strade o aree ad alta fruizione antropica o di sentieri facenti parte della sentieristica riconosciuta.

Nel rispetto delle forme, dei tempi e delle modalità prescritte al successivo articolo, sono autorizzati a fare abbattimenti eutanascici (ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.P. 24/1991):

- il personale di vigilanza, che ha partecipato agli appositi corsi di formazione (c.d. "personale di vigilanza abilitato");
- i cacciatori **della riserva interessata, ricadente nell'ambito di applicazione della strategia**, che hanno partecipato al corso di formazione (c.d. "cacciatori abilitati");
- cacciatori **della riserva interessata**.

Art. 10 Forme, tempi e modalità per l'esecuzione degli abbattimenti eutanascici

A) Nel territorio delle riserve di caccia le modalità di intervento sono le seguenti:

Il personale di vigilanza che ha partecipato agli appositi corsi di formazione è autorizzato in via continuativa a eseguire, con qualunque mezzo, abbattimenti eutanascici di camoscio, muflone e stambecco, ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.P. 24/1991. L'intenzione di procedere ad un abbattimento eutanascico deve essere preventivamente comunicata alla Stazione forestale competente per territorio.

I cacciatori sono autorizzati ad eseguire abbattimenti eutanascici di camoscio, muflone e stambecco (ai sensi dell'art. 31, comma 2, della L.P. 24/1991) con l'uso del fucile a canna ad anima rigata, secondo le modalità di seguito indicate:

- durante il periodo in cui è consentito il prelievo di camoscio: sono autorizzati gli abbattimenti eutanasi di camoscio, nelle riserve o parti di riserva ricadenti in zona rognata a sospensione dell'attività venatoria, di muflone e di stambecco da parte dei cacciatori abilitati o da parte di altri cacciatori purché accompagnati dal personale di vigilanza abilitato o da cacciatori abilitati. Nel caso in cui cacciatori abilitati o altri cacciatori accompagnati da cacciatori abilitati intendano procedere ad un abbattimento eutanasi deve essere data preventiva comunicazione al personale della Stazione forestale competente per territorio;
- al di fuori del periodo in cui è consentito il prelievo di camoscio: sono autorizzati ad eseguire abbattimenti eutanasi di camoscio, muflone e stambecco i cacciatori purché accompagnati da personale di vigilanza abilitato.

I capi abbattuti con finalità eutanasiche non sono conteggiati nei programmi di prelievo.

B) Nel territorio del Demanio forestale sono autorizzati ad eseguire abbattimenti eutanasi di camoscio, muflone e stambecco solo gli agenti di vigilanza abilitati appartenenti al Corpo forestale provinciale.

Di ogni abbattimento eutanasi deve essere data immediata comunicazione alla Stazione forestale competente del territorio che deve inoltrare immediatamente l'informazione all'Ufficio faunistico. Per questo deve essere usata l'apposita scheda di segnalazione "Rinvenimenti-Investimenti-Monitoraggi sanitari fauna selvatica" (allegata), accompagnata dalla cartografia (scala 1:10.00) del punto di abbattimento.

Nel caso in cui, a seguito degli accertamenti, l'abbattimento sia considerato errore (es. abbattimento che non si configura come eutanasi; abbattimento di soggetti non affetti da rogna sarcotica; mancato rispetto delle procedure individuate), al cacciatore abilitato è revocata l'abilitazione.

Art. 11 Destinazione degli animali abbattuti con finalità eutanasiche e con finalità di monitoraggio sanitario

La destinazione dei capi abbattuti per finalità eutanasiche e con finalità di monitoraggio sanitario è la seguente:

- per lo stambecco l'intera carcassa, trofeo compreso, è consegnata ai laboratori di Trento dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l'esecuzione delle analisi. La destinazione del trofeo è valutata caso per caso dal Servizio Foreste e fauna, anche in relazione ad un più generale interesse pubblico, quale la didattica o la ricerca;
- per il camoscio e il muflone, l'intera carcassa, trofeo compreso, è consegnata all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie per l'esecuzione delle analisi. Una volta completate le analisi il trofeo è ceduto al soggetto che ha eseguito l'abbattimento.

Art. 12 Rinvenimento di capi di ungulati morti con lesioni riferibili a rogna sarcotica

In base a quanto disposto dall'articolo 26 della L.P. 24/91, il rinvenimento deve essere comunicato entro 24 ore al personale addetto alla vigilanza venatoria che provvede a consegnare all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale di Trento l'intera spoglia o solo parte del tessuto epidermico interessato dalle lesioni, qualora

sussistano problemi di trasporto dell'intera carcassa o di stato di conservazione della stessa.

Del rinvenimento deve essere data immediata comunicazione all'Ufficio faunistico.

In caso di rinvenimento di carcasse di stambecco, al fine di raccogliere il maggior numero di informazioni relativamente all'andamento dell'epidemia, il trofeo dell'animale rinvenuto è ceduto al soggetto che segnala il rinvenimento dell'animale agli organi preposti. La Stazione forestale redige un apposito verbale di consegna del trofeo e invia il resto della carcassa all'Istituto zooprofilattico Sperimentale di Trento.

Se il capo rinvenuto morto è un camoscio o un muflone, una volta completate le analisi, il trofeo dell'animale è ceduto al soggetto che segnala il rinvenimento dell'animale agli organi preposti.

Art. 13 Disposizioni per la movimentazione di ungulati selvatici

Le procedure per il trasferimento di ungulati selvatici rinvenuti ammalati o feriti dalle aree interessate dalla rogna sarcoptica sono disciplinate come segue:

- è vietato per tutte le specie di ungulati selvatici qualsiasi spostamento dalle zone con casi conclamati e da quelle direttamente confinanti;
- i capi di ungulati feriti trovati nelle zone soggette al divieto, se recuperabili alla vita libera, devono essere curati in loco. Pertanto, dopo aver fornito le cure di primo soccorso, si procede all'immediata liberazione in loco dell'animale. Se è necessaria una breve degenza, gli animali saranno ricoverati nel recinto di ricovero temporaneo appositamente predisposto;
- i capi di ungulati feriti trovati nelle zone soggette al divieto, non più recuperabili alla vita libera, devono essere soppressi nel rispetto della normativa vigente.

CERTIFICAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto segretario del Comitato Faunistico Provinciale, su attestazione del Messo,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione è stata pubblicata nei modi di legge all'Albo Pretorio della Provincia Autonoma di Trento e che non sono pervenuti reclami.

IL SEGRETARIO DEL
COMITATO FAUNISTICO PROVINCIALE
- dott. Claudio Groff-